

In breve

a cura di Luisa Crisigiovanni

Dall'Italia

Canone Rai - Garante per la Protezione dei Dati Personali

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha comunicato nuove linee guida per gli ispettori Rai incaricati di contattare le persone che non risultano abbonate per sollecitare la sottoscrizione del canone televisivo. Gli incaricati dovranno tenere un comportamento trasparente e fornire agli utenti informazioni chiare sulla propria attività, in modo da non ingenerare errori o equivoci sul loro ruolo.

Al termine di un'istruttoria avviata nei mesi scorsi, il Garante della Privacy ha prescritto all'Agenzia delle Entrate alcune misure per conformare alla normativa i trattamenti di dati effettuati dagli agenti incaricati.

Sono ancora numerose le segnalazioni che giungono all'Autorità in cui i cittadini lamentano comportamenti ritenuti irrituali di agenti Rai che, qualificandosi come "ispettori", si presenterebbero presso le abitazioni e, con toni minacciosi e con modalità intimidatorie, procederebbero alla ricerca degli evasori del canone televisivo e solleciterebbero gli abbonamenti. Segnalati anche casi in cui, di fronte alla titubanza dei cittadini nel fornire de-

terminate informazioni, sono stati minacciati accertamenti nelle abitazioni.

L'Agenzia dovrà comunicare al Garante le misure necessarie impartite ai suoi agenti sul trattamento dei dati. Si dovrà, inoltre, garantire che gli agenti spieghino chiaramente agli utenti la loro esclusiva attività di promozione dell'abbonamento televisivo. Si dovranno, infine, evitare pressioni indebite sugli utenti, minacciando controlli intrusivi nelle abitazioni. L'Autorità ha aperto un'istruttoria per verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza, a protezione dei dati personali usati per il recupero dell'evasione del canone televisivo.

Redditi dei contribuenti - Garante per la Protezione dei Dati Personali

Con provvedimento del 6 maggio 2008, l'Autorità Garante per la Privacy ha concluso l'istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani per l'anno 2005. L'Autorità, che già con provvedimento del 30 aprile aveva invitato l'Agenzia delle Entrate a sospendere la pubblicazione online, ha stabilito l'illegittimità della diffusione dei suddetti dati tramite Internet, ravvisando, in particolare, la violazione della

normativa in materia di pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi (secondo cui al Direttore dell'Agenzia spetta il compito di stabilire termini e modalità per la formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, ma non le modalità della loro pubblicazione). Il Garante condanna la sproporzione tra modalità utilizzata per la diffusione dei dati e l'esigenza di trasparenza, nonché la mancata preventiva consultazione dell'Autorità, obbligatoria rispetto ai regolamenti e agli atti amministrativi attinenti alla protezione dei dati personali.

Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare

L'ex Ministro della Salute Livia Turco e l'ex Ministro delle Politiche Alimentari e Forestali Paolo De Castro, nel mese di febbraio, hanno insediato il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare. Le funzioni del Comitato sono state determinate dal Decreto Ministeriale del 26 luglio 2007, recante organizzazione delle funzioni di cui al Regolamento 18 gennaio 2002 n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di valutazione del rischio della catena alimentare.

Il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ha il compito di formulare pareri scientifici che devono essere inoltrati per il tramite del Segretario nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, che è responsabile del coordinamento dei processi di valutazione del rischio. Esso avrà un'importanza centrale nei processi di valutazione del rischio nell'ambito della sicurezza degli alimenti e di tutela dell'interesse della salute.

Il Garante per la Sorveglianza dei Prezzi incontra ANIA

Nel mese di marzo, il Garante per la Sorveglianza dei Prezzi, Antonio Lirosi, ha fatto il punto sull'andamento dei prezzi nella Rc auto, analizzando le variazioni nel tempo dei due indici più comunemente utilizzati a livello internazionale, cioè il prezzo medio della copertura Rc auto e l'indice ISTAT per l'assicurazione dei mezzi di trasporto. Il Garante ha fatto presente che il ramo Rc ha registrato nel primo semestre 2007 un risultato positivo, nonostante il numero dei sinistri pagati sia aumentato del 5%. Ciò è conseguenza della riduzione del costo medio dei sinistri pagati, imputabile agli effetti del sistema di risarcimento diretto introdotto un anno fa.

Secondo le imprese assicurative, nel 2007 è aumentato notevolmente il divario tra la variazione dell'indice ISTAT e quella del prezzo medio della copertura Rc. Il fenomeno sembra attribuibile essenzialmente a tre misure previste dai decreti Bersani: abolizione degli sconti massimi, classe di *bonus* immutata per ulteriori veicoli acquistati e ritardo dell'attribuzione della classe di *malus* sino al momento del pagamento del sinistro. Queste misure avrebbero ridotto in misura consistente gli incassi delle compagnie e anche il prezzo medio della polizza pagato dagli assicurati.

Dall'Europa

All'inizio dell'anno Markos Kyprianou si è dimesso dal suo ruolo di Commissario europeo alla Salute. Il nuovo Commissario è la sua concittadina cipriota Androulla Vassiliou.

Pacchetto energia

Alla fine del mese di gennaio, in occasione dell'audizione avvenuta presso il Parlamento europeo per discutere il terzo pacchetto energia, il BEUC - *Bureau Européen des Unions de Consommateurs*, di cui Altroconsumo è unico membro italiano - ha sottolineato l'importanza di far rientrare nella discussione anche i consumatori.

Il mercato del gas e dell'elettricità non ha ancora raggiunto un adeguato livello di concorrenza e i consumatori incontrano ancora molte difficoltà nelle operazioni di *switching*, nonostante la liberalizzazione.

Un mercato competitivo, infatti, non è in ogni caso garanzia di maggior tutela per i consumatori, come tra l'altro dimostrato dal caso inglese.

È necessario un accesso non discriminatorio, che può essere garantito solamente da una completa separazione tra distribuzione e produzione.

Credito al Consumo

2008/48/CE del 23 aprile 2008

Dopo più di cinque anni di discussioni, nel mese di gennaio è stato finalmente approvato il testo della Direttiva sul Credito al Consumo.

All'interno della direttiva sono state inserite numerose regole che impongono una maggiore trasparenza sui costi e aumentano la tutela per tutti quei consumatori che sempre più fanno ricorso al Credito al Consumo per pagare le proprie spese.

L'obiettivo della nuova normativa è quello di creare un mercato unico per i prestiti che dovrebbe favorire la concorrenza. Per questo, stabilisce l'obbligo per gli enti finanziatori di consegnare un modulo standard (ISC - Indicatore Sintetico del Costo), che riassume le condizioni e i costi del finanziamento e permette di confrontare le offerte sul mercato e scegliere la più conveniente.

Importante novità è quella relativa al TAEG, il quale finalmente sarà comprensivo di tutte le spese.

La direttiva prevede che nel Credito al Consumo rientri anche lo scoperto di conto corrente, purtroppo, però, non vengono inserite le carte *revolving*, nonostante oggi rappresentino una forma di finanziamento sempre più diffusa. È stato ampliato il campo di applicazione a tutti i prestiti che abbiano un valore massimo di 75.000 euro contro i 31.000 euro attuali.

È stata introdotta anche una riduzione dei costi per l'estinzione anticipata del prestito, nonostante non vengano eliminati del tutto. Il consumatore, infine, avrà 14 giorni di tempo per cambiare idea e annullare l'impegno firmato e, nel caso di prestiti finalizzati, se si recede dal contratto di acquisto si recede anche dal finanziamento.

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Pratiche commerciali scorrette

Direttiva 2005/29/EC

Alla fine dello scorso anno la Commissione europea ha annunciato uno stretto giro di vite in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali aggressive (vedi Troiani U., "La nuova disciplina delle pratiche commerciali scorrette" n. 1/2008 di questa rivista).

È stato, infatti, previsto un allargamento della lista nera, con riferimento in particolare ad alcune delle pratiche abusive, quali per esempio la pubblicità ingannevole, le vendite piramidali, i *claims* di false cure mediche, che sono utilizzate a svantaggio dei consumatori.

La direttiva sulle pratiche commerciali scorrette rinforza sostanzialmente gli standard europei attualmente vigenti sulla pubblicità ingannevole e predispone nuovi standard contro le pratiche commerciali aggressive.

La direttiva si prefigge di aumentare la fiducia nei consumatori all'interno del mercato unico in modo tale che possano completamente godere dei benefici che derivano dagli acquisti transfrontalieri.

Tuttavia a oggi solo 14 paesi membri hanno implementato la direttiva e la Commissione ha dato inizio a una procedura contro quegli Stati che non hanno ancora adottato le norme a livello nazionale.

Tra gli elementi-chiave contenuti nella direttiva segnaliamo che due categorie di pratiche commerciali scorrette (pubblicità ingannevole e pratiche aggressive) sono definite in maniera molto dettagliata, per evitare lo sfruttamento dei consumatori più deboli.

Sicurezza dei giocattoli

COM (2008) 9 final

La buona notizia è che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato all'inizio dell'anno una proposta di revisione della direttiva in materia di sicurezza dei giocattoli. Da molto tempo ormai le associazioni di consumatori europee richiedevano una revisione di tale direttiva così da ricomprendere i prodotti che si trovano attualmente sul mercato e che ormai si differenziano molto da quelli del 1988.

Nonostante l'attuale proposta contenga un divieto per le sostanze cancerogene o mutageniche, essa prevede un divieto solamente per le parti facilmente accessibili dei giocattoli e prevede eccezioni che permettono di aggirare facilmente tale divieto.

La lista delle sostanze proibite nei giocattoli non è, inoltre, particolarmente esaustiva: comprende solo alcune sostanze non tenendo conto del fatto che molte altre possono provocare allergie.

Il principio di precauzione, per il quale un prodotto può essere ritirato dal mercato nel caso in cui ci sia il sospetto che possa essere pericoloso, non è stato introdotto come un principio base della direttiva; non è stato previsto neanche un adeguato livello di flessibilità in modo da adattare i contenuti della direttiva ai rischi che periodicamente si presentano sul mercato. Tale flessibilità sarebbe possibile introducendo la comitatologia, come richiesto dal Parlamento europeo alla Commissione, e alla quale sono favorevoli sia il BEUC sia l'ANEC.

Infine, poiché esistono alcuni problemi relativamente al marchio CE, che viene spesso confuso come garan-

zia di sicurezza, esso dovrebbe essere inserito solamente nella documentazione tecnica a utilizzo delle autorità di sorveglianza di mercato, e non applicato direttamente sul giocattolo o sulla confezione.

Cosmetici

COM (2008) 49 final

La Commissione europea ha pubblicato nel mese di febbraio la tanto attesa proposta di un nuovo regolamento in materia di cosmetici volta a sostituire la direttiva attualmente in vigore.

Con questo regolamento, la Commissione intende incrementare la sicurezza dei prodotti da cosmesi riducendo i costi amministrativi e rimuovendo una legislazione giudicata non necessaria e per di più gravosa.

Il BEUC ha contestato un aspetto contenuto all'interno della proposta di regolamento: quello relativo alla cancellazione da parte della Commissione del bando totale delle sostanze cancerogene e tossiche, cosa che era presente all'interno della direttiva già esistente.

Rapporto Rapex

È stato presentato il rapporto relativo alle attività del sistema Rapex (il sistema UE di allerta per i prodotti a rischio, a eccezione di alimenti e farmaci) del 2007.

Il numero di prodotti pericolosi ritirati dal mercato europeo nel 2007 è cresciuto del 53% e, per la seconda volta, i giocattoli sono la categoria più spesso oggetto di notifica. La Cina è risultata il paese di origine in oltre la metà di tutti i casi notificati (52%).

Nel 2007 il Rapex ha segnalato misure restrittive per 1.605 prodotti, rispetto ai 1.051 del 2006. Per il secondo anno consecutivo, i giocattoli restano in cima alla lista dei prodotti che più frequentemente sono stati oggetto di notifica. Rappresentano il 31% e superano di gran lunga i veicoli a motore, le apparecchiature elettroniche e i cosmetici. Se si esclude la Cina, da cui proviene più della metà dei prodotti (52%), e i prodotti che hanno origine sconosciuta, Germania e Italia si confermano i paesi dai quali proviene il maggior numero di oggetti pericolosi.

Apprezzabili gli sforzi fatti dalla Commissaria Kuneva nel fronteggiare le difficoltà che si presentano nell'attività di sorveglianza del mercato. I casi di notificazione, infatti, sono in aumento, anche grazie al fatto che i controlli sono stati intensificati e che i paesi membri condividono sempre più informazioni sui prodotti pericolosi.

Molti, però, sono ancora gli ambiti a cui fare attenzione.

Libro Bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme Antitrust comunitarie

COM (2008) 165 final

Il Libro Bianco, pubblicato dalla Commissione europea all'inizio del mese di aprile, propone un nuovo sistema di risarcimento per i consumatori e per le imprese che hanno subito conseguenze per le violazioni delle norme di concorrenza. Nel rispetto del Trattato CE, in particolare dell'articolo 81, che vieta le pratiche commerciali scorrette, e dell'articolo 82, che vieta lo sfruttamento abusivo di una posi-

zione dominante sul mercato, è necessario garantire l'accesso alla giustizia da parte delle vittime delle violazioni della concorrenza.

La proposta della Commissione è quella di un modello di risarcimento unico anziché multiplo, per ovviare agli ostacoli che attualmente scoraggiano i consumatori della maggior parte dei paesi europei a fare ricorso al tribunale privatamente.

Oltre al risarcimento unico del valore reale delle perdite subite per aumenti anticoncorrenziali dei prezzi, la Commissione ha proposto i ricorsi collettivi: consumatori e piccole o medie imprese che richiedono un risarcimento, possono raggruppare le loro richieste e intentare azioni legali tramite adeguati rappresentanti.

Infine, per evitare tempi lunghi e sprechi economici, la Commissione ha proposto che le decisioni definitive delle autorità responsabili della concorrenza degli Stati membri siano considerate una prova sufficiente delle violazioni delle norme, in modo da non avviare successivamente altre cause.

Libro Bianco sull'integrazione dei mercati UE del credito ipotecario *COM (2007) 807 final*

La Commissione europea ha pubblicato il Libro Bianco sul credito immobiliare, i cui contenuti non sono del tutto favorevoli per la tutela dei consumatori.

All'interno del documento sono tracciate le linee-guida per la creazione di un mercato unico europeo dei mutui ipotecari. Per raggiungere tale

obiettivo sono stati individuati quattro settori di intervento:

- maggiore informativa precontrattuale;
- utilizzo di un indicatore sintetico del costo che permetta il confronto delle offerte: l'ESIS dovrà contenere un indicatore sintetico del costo del mutuo che sia simile all'indicatore previsto dalla terza Direttiva sul credito al consumo. Dovrà essere onnicomprensivo e includere tutte le componenti del costo, tasse incluse;
- credito veramente responsabile;
- misure per facilitare l'estinzione anticipata del mutuo: l'Unione europea è convinta che per aprire il mercato alla concorrenza occorra eliminare tutte le barriere all'uscita, *in primis* le commissioni di estinzione anticipata.

I principali obiettivi della Commissione europea sono: agevolare l'erogazione e il finanziamento del credito ipotecario a livello transfrontaliero, aumentare la diversificazione dei prodotti, migliorare la fiducia dei consumatori e agevolare la mobilità dei clienti. La Commissione, quindi, si occuperà in modo particolare dell'informativa precontrattuale, del TAEG, della concessione responsabile dei mutui e del rimborso anticipato.

Nonostante quest'ultimo sia considerato una delle questioni essenziali per l'integrazione dei mercati del credito ipotecario a livello comunitario, la Commissione europea non ne ha dato particolare rilevanza all'interno del Libro Bianco.